SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 febbraio 2020**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 dicembre 2019.

Avviso di preinformativa per la presentazione di proposte di dottorato sul tema «Ambiti di innovazione e di consolidamento della Strategia nazionale per le aree interne: dai servizi essenziali (scuola, sanità e mobilità) e dai progetti di sviluppo locale alle Strategie per le aree marginalizzate». (Decreto n. 2594/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final CCI2014IT16M8PA001 dell'8 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015 «Definizione dei criteri di co-finanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020»;

Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014 - 2020 CCI2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo - Programmazione 2014-2020 - a titolarità del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca, approvato con decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, così come da ultima riprogrammazione approvata con decisione C(2018)8840 del 12 dicembre 2018;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo *PNR)*, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014 - 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 del 8 agosto 2016;

Visto il piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» e il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,0 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 - P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono tra l'altro le «Regole di funzionamento del FSC»;

Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno recante «Indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nelle delibere del CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016 su «Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni;

Considerata la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

Considerata la strategia nazionale per le aree interne, così come definita all'interno dell'accordo di Partenariato per l'Italia 2014 - 2020;

Decreta:

Art. 1.

Contesto di riferimento

Per la programmazione unitaria 2014 - 2020, l'obiettivo di rafforzare il sistema nazionale di ricerca e innovazione evitando duplicazioni di interventi ha condotto alla definizione di un quadro di riferimento omogeneo e coerente, che prevede l'integrazione tra la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) e altri documenti di programmazione sul tema, ovvero il Programma nazionale per la ricerca (PNR) e il Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (PNIR). In tale scenario, il MIUR attraverso il Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione, il piano stralcio ricerca ed il programma operativo complementare (POC) al PON investe ingenti risorse volte a sostenere la valorizzazione del capitale umano, quale fattore determinante per lo sviluppo della ricerca italiana.

Il Piano stralcio, approvato con delibera del CIPE n. 1 del 1° maggio 2016 e finanziato a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), si configura come lo strumento programmatico e finanziario a sostegno dell'attuazione della programmazione unitaria in materia di ricerca e innovazione delineata nell'ambito del PNR 2015-2020.

Il piano stralcio ricerca e innovazione opera secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie e nel rispetto del vincolo territoriale previsto dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in ordine all'impiego delle risorse in misura pari all'80 per cento nel mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del centro-nord.

All'interno di tale cornice, il Ministero intende stanziare nel futuro avviso destinato alle borse di studio aggiuntive per «Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale», XXXVI ciclo, oltre alle risorse dedicate a tale misura, anche risorse aggiuntive dedicate al finanziamento di borse di ricerca incentrate sulla tematica: «Ambiti di innovazione e di consolidamento della strategia nazionale per le aree interne: dai servizi essenziali (scuola, sanità e mobilità) e dai progetti di sviluppo locale alle strategie per le aree marginalizzate», coerentemente con la strategia nazionale per le aree interne.

Art. 2.

Finalità

Attraverso il presente avviso di preinformativa, il MIUR destina un ammontare di risorse pari a euro 10.000.000,00 a borse di studio aggiuntive aventi ad oggetto la tematica: «Ambiti di innovazione e di consolidamento della Strategia nazionale per le aree interne: dai servizi essenziali (scuola, sanità e mobilità) e dai progetti di sviluppo locale alle strategie per le aree marginalizzate».

Tali borse saranno finanziate nell'ambito dell'avviso «Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale», XXXVI ciclo, quale misura addizionale alle borse di studio aggiuntive finanziate dal MIUR.

Le borse di dottorato aggiuntive finanziate a valere sull'avviso riferito al XXXVI ciclo, riguarderanno, quindi, sia aree disciplinari e tematiche coerenti con le traiettorie di sviluppo individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 sia, attraverso le risorse addizionali di cui al presente avviso di preinformativa, tematiche afferenti alla Strategia nazionale per le aree interne.

Art. 3.

Soggetti beneficiari dell'avviso

Potranno accedere alle risorse addizionali relative alle tematiche afferenti alla Strategia nazionale per le aree interne esclusivamente le università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito, «Università»), i cui corsi di dottorato siano stati già accreditati, alla data di presentazione della domanda, ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013 «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati» e delle linee guida per l'accreditamento dei dottorati in vigore. Nelle more dell'emanazione dei decreti di accreditamento, il MIUR potrà ammettere a finanziamento le proposte sulla base del parere favorevole espresso dall'ANVUR in merito al processo di valutazione dell'accreditamento.

In quest'ultimo caso le università, durante la fase di accreditamento annuale, potranno istituire un corso di dottorato o rinnovarne uno già esistente, indicando, in quest'ultimo caso, la denominazione del corso per l'a.a. 2020/2021 (ed eventuale nuova titolatura) e la presenza di eventuali curricula. In particolare, per ciascun *curriculum* attivo dovranno essere indicati: il corso di dottorato cui afferiscono, il settore scientifico-disciplinare interessato (SSD), il settore concorsuale, le aree CUN-VQR interessate e le eventuali collaborazioni attivate per lo svolgimento dello stesso.

Art. 4.

Risorse finanziarie

Per il finanziamento delle borse di dottorato sulle tematiche afferenti alla Strategia nazionale per le aree interne sono impegnati euro 10.000.000,00 a valere sul piano stralcio ricerca e innovazione - Asse «Capitale umano».

La dotazione finanziaria è così ripartita:

80% pari a euro 8.000.000,00 saranno destinati alle Università la cui sede principale è ubicata nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

20% pari a euro 2.000.000,00 saranno destinati alle Università la cui sede principale è ubicata nelle regioni del centro - nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto).

Art. 5.

Tempi e modalità di presentazione delle domande

A seguito della pubblicazione dell'avviso riferito ai «Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale», XXXVI ciclo, le Università potranno presentare le proposte progettuali secondo le modalità indicate nello stesso, successivamente alla nota operativa predisposta dall'ufficio della direzione generale competente in materia di dottorati di ricerca.

Il presente avviso, soggetto a registrazione da parte degli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è reso disponibile sul sito istituzionale del MIUR all'indirizzo www.miur.it e sul sito dedicato al PON ricerca e innovazione 2014 - 2020 www.ponricerca.gov.it

Roma, 23 dicembre 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 164

20A00824
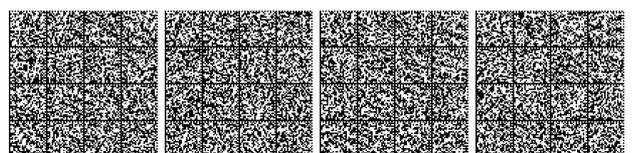
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 gennaio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Avellino.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Avellino, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Avellino, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Avellino;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Avellino;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A00855

DECRETO 24 gennaio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Cirò.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Cirò, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Cirò, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Crotone;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Cirò;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A00856

DECRETO 24 gennaio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Crotone.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Crotone, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Crotone, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Crotone;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Crotone.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure

urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A00857

DECRETO 24 gennaio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Cuneo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Cuneo, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Cuneo, limitatamente al settore civile;

sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Cuneo;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Cuneo.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A00858

DECRETO 24 gennaio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Lercara Friddi.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148,

comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Lercara Friddi, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Lercara Friddi, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Termini Imerese;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Lercara Friddi;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A00859

DECRETO 24 gennaio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Messina.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Messina, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Messina, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Messina;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Messina.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A00860

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 gennaio 2020.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani - Trieste e viceversa, Trapani - Brindisi e viceversa, Trapani - Parma e viceversa, Trapani - Ancona e viceversa, Trapani - Perugia e viceversa, Trapani - Napoli e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti *OSP)* ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto in particolare il comma 7 del citato art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui, per assicurare la continuità territoriale della Sicilia, l'entità del cofinanziamento della Regione siciliana non può essere inferiore al 50% del contributo statale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità del 2016) art. 1, comma 486 che attribuisce alla Regione siciliana una somma di 20 milioni di euro al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 54 del 1° dicembre 2016 avente ad oggetto «Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014)» con la quale sono stati destinati 30 milioni di euro per la continuità territoriale della Sicilia;

Visto il decreto ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019 con il quale il servizio aereo di linea sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa è stato sottoposto ad oneri di servizio pubblico a partire dal 29 marzo 2020;

Vista la nota prot. n. 29110 del 18 luglio 2019 con la quale si è informata la Commissione europea, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, che, con decreto ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019, il Governo italiano, d'intesa con la Regione siciliana ha imposto a far data dal 29 marzo 2020 OSP sui sopraindicati collegamenti e si è trasmessa, per la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (d'ora in avanti GUUE), la pertinente nota informativa;
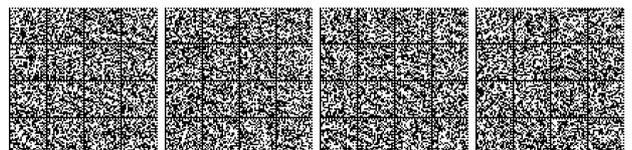
Viste le osservazioni della Commissione europea in ordine al regime impositivo che hanno determinato la mancata pubblicazione in GUUE della suindicata nota informativa d'imposizione;

Considerata la necessità, verificata nel corso di apposite interlocuzioni con la Commissione, di modificare il regime impositivo prospettato per superare le criticità evidenziate;

Considerata la necessità di intraprendere un'ulteriore procedura, attraverso apposita Conferenza di servizi, per rimodulare i parametri sui quali articolare l'imposizione di OSP sui collegamenti aerei da e per gli scali di Trapani e Comiso al fine di assicurare la continuità territoriale attraverso servizi aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea;

Vista la nota prot. n 56385 del 13 novembre 2019 con la quale la Regione siciliana ha evidenziato l'opportunità - anche per economia procedimentale - di procedere all'abrogazione del decreto ministeriale n. 322/2019 contestualmente alla ridefinizione dei nuovi progetti di OSP per i collegamenti sui due scali siciliani;

Vista la nota n. 47383 del 4 dicembre 2019 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il presidente della Regione siciliana ad indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di individuare, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli OSP da imporre sui collegamenti aerei tra gli aeroporti di Comiso e Trapani ed alcuni scali nazionali;

Considerata l'opportunità di seguire due procedure distinte per rimodulare i contenuti degli OSP sui collegamenti tra gli scali siciliani di Comiso e Trapani ed alcuni scali nazionali;

Vista la nota n. 61218 del 6 dicembre 2019 con la quale il presidente della Regione siciliana ha convocato per il 12 dicembre 2019 la Conferenza di servizi per la rimodulazione del contenuto degli OSP da imporre sui collegamenti aerei con l'aeroporto di Trapani;

Considerata la necessità, accertata in sede di Conferenza di servizi, di assicurare la continuità territoriale aerea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Trapani e gli scali di Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli;

Considerato che, qualora nessun vettore presenti accettazione senza compensazione e senza diritti di esclusiva e si proceda all'aggiudicazione per tre anni del servizio tramite gare pubbliche, gli interventi per la continuità territoriale in favore del bacino di utenza gravante sullo scalo di Trapani comportano un onere finanziario massimo e complessivo di euro 22.864.330,63;

Tenuto conto che le risorse residue provenienti dalla legge n. 208/2015, art. 1, comma 486 e dalla delibera del CIPE n. 54/2016, da destinarsi complessivamente ai collegamenti onerati da/per i due scali di Trapani e Comiso, ammontano a euro 31.057.606,51;

Tenuto conto che, nell'ambito della Conferenza di servizi, si è accertato che il contributo statale da destinarsi agli OSP sui collegamenti da/per lo scalo di Trapani sarà corrispondente a quota parte di dette risorse residue per un ammontare massimo pari a euro 14.679.334,53;

Tenuto conto che la Regione siciliana si è impegnata a cofinanziare, in misura superiore al 50% del contributo statale, i costi del servizio onerato di cui trattasi garantendo un sostegno finanziario massimo pari a euro 8.184.996,10 a valere sulle risorse che saranno allocate con legge finanziaria 2020/2022, giusta delibera di giunta n. 162/2019;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 12 dicembre 2019;

Considerate le risultanze della predetta Conferenza di servizi, con la quale, in ordine al dimensionamento degli OSP per i collegamenti con lo scalo di Trapani, si sono confermate le determinazioni della precedente Conferenza di servizi, alla base del decreto ministeriale n. 322/2019, sono stati rimodulati i parametri tariffari sui quali articolare l'imposizione di OSP sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, e si è fissata la decorrenza di tale imposizione a far data dal 15 luglio 2020;

Considerata la necessità di abrogare il decreto ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Art. 2.

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'informativa relativa alla presente imposizione, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 3.

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 15 luglio 2020.

Art. 4.

1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'art. 2 in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui all'art. 4, il diritto di
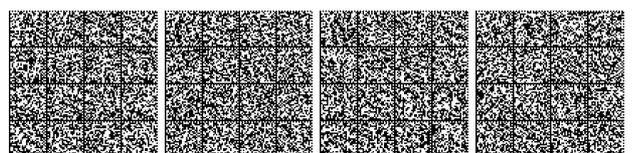
esercitare il servizio aereo di linea su ciascuna delle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo di tre anni a decorrere dal 15 luglio 2020, tramite gare pubbliche a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario.

2. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 6.

1. L'E.N.A.C. è incaricato di esperire le gare di cui all'art. 5, di dare pubblicità nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) in ordine ai bandi di gara e alla presente imposizione, nonché di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara e qualsiasi informazione pertinente correlata.

Art. 7.

1. Con successivi decreti del direttore generale della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo vengono resi esecutivi gli esiti delle gare di cui all'art. 5, viene concesso ai vettori aggiudicatari delle gare stesse il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto delle medesime gare e vengono altresì approvate le convenzioni, sottoscritte dall'E.N.A.C. e dal singolo vettore, per regolare l'esercizio del servizio concesso.

2. I decreti di cui al comma precedente sono sottoposti agli organi competenti per il controllo.

Art. 8.

1. A decorrere dalla data del presente decreto il decreto ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2019, è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma, 8 gennaio 2020

Il Ministro: DE MICHELI

ALLEGATO

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani - Trieste e viceversa, Trapani - Brindisi e viceversa, Trapani - Parma e viceversa, Trapani - Ancona e viceversa, Trapani - Perugia e viceversa, Trapani - Napoli e viceversa.

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi tenutasi, su convocazione del Presidente della Regione siciliana, il 12 dicembre 2019, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte onerate:

Trapani - Trieste e viceversa;

Trapani - Brindisi e viceversa;

Trapani - Parma e viceversa;

Trapani - Ancona e viceversa;

Trapani - Perugia e viceversa;

Trapani - Napoli e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari.

2.1.Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

essere in possesso del prescritto certificato di operatore aereo (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro dell'UE ai sensi della normativa comunitaria;

essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro dell'UE ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1008/2008;

avere la disponibilità, in proprietà, in *dry lease* o in *wet lease*, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (*Computer reservation system*), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;

essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;

essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche;

impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;

non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2.2. L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.

L'E.N.A.C. acquisirà, inoltre, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l'Informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. Frequenze minime, orari e numero minimo di posti richiesti

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo di posti secondo le indicazioni dei seguenti schemi:

Rotta Trapani - Trieste e viceversa

	Periodo: tutto l'anno		
Tratta onerata	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Trapani-Trieste	n. 2 in giorni differenti a scelta del vettore	partenza da Trapani tra le ore 6:30 e le ore 17:00	140
Trieste-Trapani	n. 2 in giorni differenti a scelta del vettore	Liberi	140
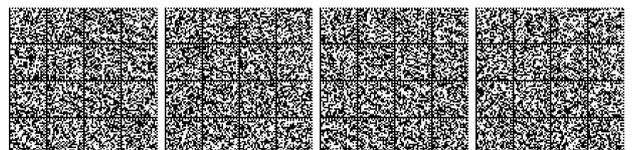
Rotta Trapani - Brindisi viceversa

	Periodo: tutto l'anno		
Tratta onerata	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Trapani-Brindisi	n. 2 in giorni differenti a scelta del vettore	partenza da Trapani tra le ore 6:30 e le ore 17:00	140
Brindisi-Trapani	n. 2 in giorni differenti a scelta del vettore	Liberi	140

Rotta Trapani - Parma e viceversa

	Periodo: tutto l'anno		
Tratta onerata	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Trapani-Parma	n. 2 in giorni differenti a scelta del vettore	partenza da Trapani tra le ore 6:30 e le ore 17:00	140
Parma-Trapani	n. 2 in giorni differenti a scelta del vettore	Liberi	140

Rotta Trapani - Ancona e viceversa

	PERIODO: tutto l'anno		
Tratta onerata	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Trapani-Ancona	n. 2 in giorni differenti a scelta del vettore	partenza da Trapani tra le ore 6:30 e le ore 17:00	140
Ancona-Trapani	n. 2 in giorni differenti a scelta del vettore	Liberi	140

Rotta Trapani - Perugia e viceversa

	Periodo: tutto l'anno		
Tratta onerata	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Trapani-Perugia	n. 2 in giorni differenti a scelta del vettore	partenza da Trapani tra le ore 6:30 e le ore 17:00	140
Perugia-Trapani	n. 2 in giorni differenti a scelta del vettore	Liberi	140

Rotta Trapani - Napoli e viceversa

	Periodo: tutto l'anno		
Tratta onerata	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Trapani-Napoli	n. 1 in un giorno della settimana a scelta del vettore	partenza da Trapani tra le ore 6:30 e le ore 17:00	140
Napoli-Trapani	n. 1 in un giorno della settimana a scelta del vettore	Liberi	140

Per tutte le rotte sopraindicate l'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2. Operatività dei voli.

Eventuali modifiche della programmazione oraria che si dovessero rendere necessarie saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e Regione Siciliana una volta accertata la disponibilità del vettore e verificata la presenza di slot disponibili.

3.3. Tariffe.

3.3.1 - Collegamenti onerati da e per Trapani.

RESIDENTI

Le tariffe massime (senza restrizioni e non contingentate) da applicare per tutto l'anno su ciascuna tratta ai residenti in Sicilia sono le seguenti:

Tratta onerata	Tariffa agevolata massima (escluso tasse aeroportuali e IVA)
Trapani - Trieste o vv	€ 45,00
Trapani - Brindisi o vv	€ 35,00
Trapani - Parma o vv	€ 45,00
Trapani - Ancona o vv	€ 35,00
Trapani - Perugia o vv	€ 35,00
Trapani - Napoli o vv	€ 35,00

NON RESIDENTI

Le tariffe da applicare su ciascuna tratta ai non residenti in Sicilia sono libere.

3.3.2. Tutti i passeggeri residenti in Sicilia che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

Le tariffe indicate sono comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali.

Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Le tariffe sopraindicate sono inoltre abbattute del 30% per bambini dai 2 fino ai 12 anni non compiuti.

3.3.3. In caso di cambio dell'orario di volo da parte del passeggero fino alle dodici ore precedenti l'orario di partenza del volo programmato non è applicabile da parte del vettore alcuna penale al passeggero. Al di sotto delle dodici ore precedenti l'orario di partenza del volo programmato è applicabile una penale al massimo pari al 50% della tariffa.

In caso di mancata presentazione del passeggero all'imbarco la penale applicabile per il riutilizzo del biglietto è al massimo pari al 50% della tariffa.

Su tutti i voli dovrà essere prevista la gratuità per i bagagli a mano imbarcati in cabina e potrà essere applicata una tariffa al massimo pari a euro 15,00 per i bagagli da stiva fino a 23 kg.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

3.3.4. Le tariffe agevolate massime da applicare ai residenti in Sicilia vengono aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

a) ogni anno, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva.

L'esame delle variazioni tariffarie per procedere con il primo aggiornamento verrà eseguito all'inizio della stagione aeronautica estiva 2020.

b) ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, l'esame delle variazioni tariffarie verrà eseguito rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Trapani è pari a 16,17% e per quelli da e per Comiso è pari a 15,23%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del *Jet fuel* FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del *jet fuel*, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 521,16 euro/tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

L'esame delle variazioni tariffarie per procedere con il primo aggiornamento verrà eseguito all'inizio della stagione aeronautica estiva 2020.

Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.

Nel caso di eventuali gare europee gli aggiornamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* saranno effettuati prendendo a riferimento le tariffe offerte dal/i vettore/i aggiudicatario/i delle gare stesse.

3.4. Continuità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) garantire il servizio per almeno un anno senza soluzione di continuità;

b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

pericolose condizioni meteorologiche;

chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;

problemi di sicurezza;

scioperi;

casi di forza maggiore;

c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di € 3.000,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui alla lettera *b)*. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale siciliana.

I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitino il servizio ininterrottamente per un anno, oltre a corrispondere una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 4.1, lettera *b)*, sono esclusi dall'esercizio del servizio in oneri di servizio pubblico sui collegamenti in parola per i successivi 3 anni.

Ferme restando le penali di cui alla precedente lettera *c)*, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno un anno.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica a partire dalla quale i vettori intendono operare il servizio.

In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione dei contratti con il/i vettore/i aereo/i selezionato/i a seguito delle apposite gare eventualmente bandite ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

I vettori accettanti si impegnano a:

a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà e l'affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:

per la rotta Trapani - Trieste e viceversa: euro 24.482,85;

per la rotta Trapani - Brindisi e viceversa: euro 19.586,28;

per la rotta Trapani - Parma e viceversa: euro 22.034,56;

per la rotta Trapani - Ancona e viceversa: euro 20.810,42;

per la rotta Trapani - Perugia e viceversa: euro 22.034,56;

per la rotta Trapani - Napoli e viceversa: euro 8.569,00.

La fideiussione deve essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera *b)*;

b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a:

per la rotta Trapani - Trieste e viceversa: euro 73.448,54;

per la rotta Trapani - Brindisi e viceversa: euro 58.758,84;

per la rotta Trapani - Parma e viceversa: euro 66.103,69;

per la rotta Trapani - Ancona e viceversa: euro 62.431,26;

per la rotta Trapani - Perugia e viceversa: euro 66.103,69;

per la rotta Trapani - Napoli e viceversa: euro 25.706,99.

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i quindici giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione e della eventuale decurtazione a fronte di esito negativo di tale verifica.

Le garanzie indicate alle lettere *a)* e *b)*, a favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale siciliana.

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso a esercitare il traffico sulle rotte onerate.
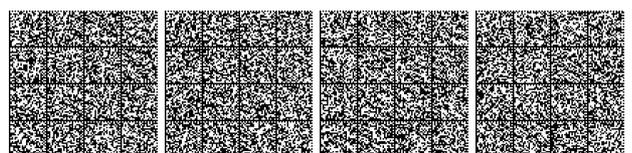
4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente nazionale per l'aviazione civile verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispettino i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero minimo di frequenze di cui al punto 3.1 del presente allegato tecnico. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4. L'ENAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con la Regione siciliana, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri.

4.5. Ai sensi della vigente normativa, la presente imposizione di oneri di servizio pubblico decade se non è stato effettuato alcun servizio aereo di linea sulle rotte soggette a tale onere per un periodo di dodici mesi.

5. Gara d'appalto.

5.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le rotte Trapani - Trieste e viceversa, Trapani - Brindisi e viceversa, Trapani - Parma e viceversa, Trapani - Ancona e viceversa, Trapani - Perugia e viceversa, Trapani - Napoli e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva e con compensazione ad un unico vettore, per un periodo di tre anni (eventualmente prorogabile al massimo per un altro anno), tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

20A00861

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2020.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il *referendum* popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020. (Documento n. 11).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso che

con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, è stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 un *referendum* popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019;

Visti quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

Considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.

2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 29 marzo 2020, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'art. 138 della Co-

stituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.
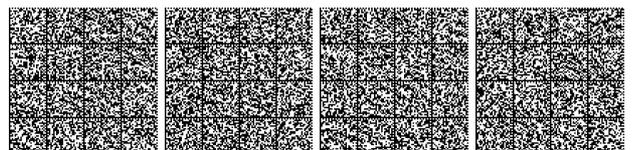
3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo art. 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del *referendum*, ai sensi dell'art. 7;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'art. 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.

Soggetti legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del *referendum* possono prendere parte:

a) i delegati del quinto dei componenti del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di *referendum*, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del *referendum*, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *e)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *e)*, il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.
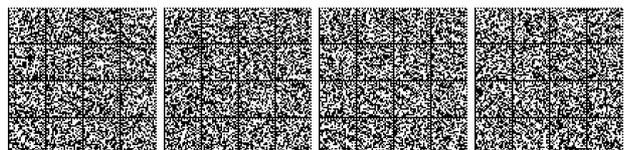
Art. 4.

Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione

1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie del quesito referendario attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, entro i successivi sette giorni.

Art. 5.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. La RAI, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) i delegati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo 2020.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 11.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

Art. 6.

Confronti

1. Negli ultimi ventuno giorni della campagna referendaria fino al 27 marzo, la RAI trasmette confronti, anche in orari di massimo ascolto negli ultimi dieci giorni, tra
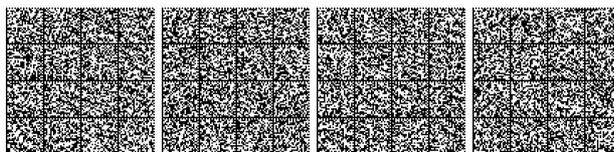
i soggetti di cui all'art. 3, in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto è di almeno venti minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'art. 5, lettera *b)*, è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8 dell'art. 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'art. 1, comma 2, della presente delibera.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo art. 11.

4. I soggetti politici di cui all'art. 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetti del *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul *referendum* sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lettere *a)* ed *e)*. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare,

essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza dell'argomento oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 9.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 29 marzo 2020.

Art. 10.

Trasmissioni per persone con disabilità

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'art. 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 11.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web — con modalità tali da renderli scaricabili — i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

Art. 12.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato della RAI

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'art. 11, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Presidente: BARACHINI

20A00976
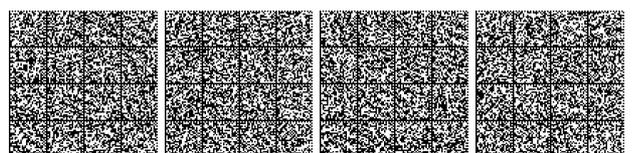
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Halcion»

Estratto determina AAM/PPA n. 17 del 16 gennaio 2020

Codice pratica: VN2/2019/201.

Autorizzazione variazione: C.I.4.

È autorizzata la variazione di tipo II worksharing DE/H/xxxx/WS/635 C.I.4: modifiche ai paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale HALCION, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 024713048 - «125 microgrammi compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 024713051 - «250 microgrammi compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 024713063 - «125 microgrammi compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 024713075 - «250 microgrammi compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia s.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 - Latina (LT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00789

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kidiamix»

Estratto determina AAM/PPA n. 18 del 16 gennaio 2020

Codice pratica: VC2/2018/306.

Numero procedura: FR/H/0554/03-05/II/007.

Autorizzazione della variazione tipo II: B.I.a.1.b): è autorizzata la seguente variazione: introduzione del nuovo produttore della sostanza attiva taurina, supportato da ASMF relativamente al medicinale KIDIAMIX, nelle forme e confezioni:

043378037 - «g15% soluzione per infusione» 4 sacche a 2 comparti da 1000 ml;

043378049 - «g20% soluzione per infusione» 4 sacche a 2 comparti da 1000 ml;

043378052 - «g25% soluzione per infusione» 4 sacche a 2 comparti da 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona (VR), via Camagre n. 41, cap 37063, codice fiscale n. 03524050238.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00790

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Innohep»

Estratto determina AAM/PPA n. 19 del 16 gennaio 2020

Codice pratica: VC2/2019/164.

Numero procedura: DK/H/xxxx//WS/106.

Autorizzazione della variazione: B.V.B.1.Z.

Sono autorizzate le seguenti variazioni: aggiornamento del Modulo 3 al fine di armonizzare il dossier tra i vari paesi.

Nel dettaglio si approva:

1. introduzione del *Post approval change management protocol* (PACMP), che include la richiesta dell'approvazione concorrente dei Paesi EU NL e BE, che forniscono la mucosa;

2. implementazione della ICH Q3D;

3. aggiornamento della descrizione delle caratteristiche dell'intermedio dell'API «*Resin with heparin*»;

4. modifica delle condizioni di conservazione delle confezioni da 10.000 UI anti-Xa/ml in siringa pre-riempita:

da: Non conservare a temperatura superiore a 25°C;

a: Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione;

5. aggiunta del produttore alternativo di siringhe preriempite, per le confezioni da 10.000 UI anti-Xa/ml;

6. aggiornamento delle informazioni del prodotto relativamente al contenuto di sodio e all'inserimento delle avvertenze su sodio e alcool benzilico in accordo all'*Annex to the European Commission guideline* on «*Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use*»;

7. modifica della descrizione dell'eccipiente delle confezioni da 10.000 UI anti-Xa/ml, da: Sodio acetato, a: Sodio acetato triidrato.

La modifica delle condizioni di conservazione comporta la modifica del paragrafo 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette) delle confezioni da 10.000 UI anti-Xa/ml.

L'aggiornamento delle informazioni relative al contenuto di sodio e alle avvertenze su sodio e alcool benzilico comporta la modifica del paragrafo 4.4 (e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle
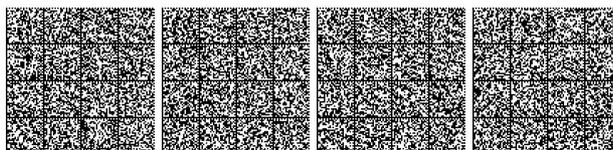
etichette) delle confezioni da 20.000 UI anti-Xa/ml, e del paragrafo 6.1 (e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette) delle confezioni da 10.000 UI anti-Xa/ml.

Si coglie l'occasione per aggiornare l'indirizzo di segnalazione delle reazioni avverse sospette al paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo).

Le modifiche approvate sono riportate in Allegato 1, che costituisce parte integrante della determina, di cui al presente estratto, relativamente al medicinale INNOHEP, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 047494012 - «8.000 anti-Xa iu/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494024 - «8.000 anti-Xa iu/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494036 - «8.000 anti-Xa iu/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494048 - «8.000 anti-Xa iu/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494051 - «8.000 anti-Xa iu/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494063 - «8.000 anti-Xa iu/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494075 - «2.500 anti-Xa iu/0,25 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 047494087 - «3.500 anti-Xa iu/0,35 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 047494099 - «4.500 anti-Xa iu/0,45 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 047494101 - «10.000 anti-Xa iu/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494113 - «10.000 anti-Xa iu/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494125 - «10.000 anti-Xa iu/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494137 - «10.000 anti-Xa iu/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494149 - «10.000 anti-Xa iu/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494152 - «10.000 anti-Xa iu/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494164 - «12.000 anti-Xa iu/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494176 - «12.000 anti-Xa iu/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494188 - «12.000 anti-Xa iu/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494190 - «12.000 anti-Xa iu/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494202 - «12.000 anti-Xa iu/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494214 - «12.000 anti-Xa iu/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494226 - «14.000 anti-Xa iu/0,7 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494238 - «14.000 anti-Xa iu/0,7 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494240 - «14.000 anti-Xa iu/0,7 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494253 - «14.000 anti-Xa iu/0,7 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494265 - «14.000 anti-Xa iu/0,7 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494277 - «14.000 anti-Xa iu/0,7 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494289 - «16.000 anti-Xa iu/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494291 - «16.000 anti-Xa iu/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494303 - «16.000 anti-Xa iu/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494315 - «16.000 anti-Xa iu/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494327 - «16.000 anti-Xa iu/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494339 - «16.000 anti-Xa iu/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494341 - «18.000 anti-Xa iu/0,9 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494354 - «18.000 anti-Xa iu/0,9 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494366 - «18.000 anti-Xa iu/0,9 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494378 - «18.000 anti-Xa iu/0,9 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494380 - «18.000 anti-Xa iu/0,9 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 047494392 - «18.000 anti-Xa iu/0,9 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe preriempite in vetro da 1 ml con ago.

Titolare A.I.C.: Leo Pharma A/S, con sede legale e domicilio fiscale in 2750 Ballerup, 55 Industriparken, Danimarca (DK).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, riportate nell'Allegato 1, che fa parte integrante della determina, di cui al presente estratto, dalla data di entrata in vigore della presente al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00791

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerinoactiv».

Estratto determina AAM/PPA n. 20 del 16 gennaio 2020

Codici pratica:

VC2/2017/320 - UK/H/4352/001/II/031;

C1B/2018/368 - UK/H/4352/001/IB/033;

VC2/2019/9 - DE/H/5826/001/II/038;

C1A/2019/1600 - DE/H/5826/001/IA/042.

Autorizzazione delle variazioni:

VC2/2017/320 - variazione tipo II C.I.4 - Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con il CCDS per inserire l'interazione tra pseudoefedrina e beta-bloccanti. È stato modificato il paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

C1B/2018/368 - variazione tipo IB C.I.3.z - Modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con la posizione del CMDh (EMA/CMDh/724395/2017) per i medicinali a base di ibuprofene e ibuprofene lisina in seguito all'esito della procedura PSUSA/00010345/201702.

Aggiornamento dell'etichetta dell'astuccio per inserire i punti 17 e 18 in adeguamento al formato QRD.

Sono stati modificati:

i paragrafi 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;

le etichette astuccio;

VC2/2019/9 - variazione tipo II C.I.4 - Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con il CCDS per inserire «reazione di fotosensibilità» come effetto indesiderato. È stato modificato il paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e il corrispondente paragrafo del foglio illustrativo;

C1A/2019/1600 - variazione tipo IAin C.I.3.a - Modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con la posizione del CMDH (EMA/CMDH/135894/2019) per inserire l'effetto indesiderato «colite ischemica» in seguito all'esito della procedura PSUSA/00001711/201807.

Sono stati modificati i paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale ZERINOACTIV, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 041218013 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 041218025 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI) - viale Luigi Bodio n. 37/B - cap 20158, codice fiscale 00832400154.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00792

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Normoparin».

Estratto determina AAM/PPA n. 21 del 16 gennaio 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/2483.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.B.N. Savio S.r.l. (codice fiscale 13118231003) con sede legale e domicilio fiscale in via del mare n. 36 - 00071 Pomezia - Roma (RM).

Medicinale: NORMOPARIN.

Confezione: A.I.C. n. 024928119 - «25000 UI/ 5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale

alla società:

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.a. con sede legale e domicilio in calle Juliàn Camarillo n. 35 - 28037 - Madrid (Spagna).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00793

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Megexia»

Estratto determina AAM/PPA n. 22 del 16 gennaio 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/2521.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società NTC S.r.l. (codice fiscale 03503980967) con sede legale e domicilio fiscale in via Luigi Razza, 3, 20124 - Milano (MI).

Medicinale: MEGEXIA.

Confezione A.I.C. n. 034104012 - «160 mg compresse» 30 compresse

alla società: Sophos Biotech S.r.l. (codice fiscale 13530751000) con sede legale e domicilio fiscale in via Latina 20, 00179 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00794

Rettifica della determina AAM/AIC n. 183/2019 del 10 ottobre 2019 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici.

Estratto determina A.I.C. n. 7/2020 del 20 gennaio 2020

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/AIC n. 183/2019 del 10 ottobre 2019, e la tabella allegata che costituisce parte integrante della determina, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 261 del 7 novembre 2019, concernenti i rinnovi all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali omeopatici, per errori materiali ivi contenuti relativi all'erronea descrizione del materiale di confezionamento primario di alcune confezioni di tutte le specialità dei medicinali omeopatici ivi riportati;

Laddove è riportato:

1 contenitore monodose in PP da 2 g;

leggasi:

1 contenitore monodose in vetro/PP da 2 g.

Titolare A.I.C.: CE.M.O.N. centro di medicina omeopatica napoletano S.r.l.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A00805

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hyalart».

Estratto determina AAM/PPA n. 23 del 16 gennaio 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/2539.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Biofarmitalia S.r.l. (codice fiscale 08730440966) con sede legale e domicilio fiscale in Strada Rivoltana km. 6/7, 20090 - Rodano - Milano (MI).

Medicinale HYALART.

Confezioni:

A.I.C. n. 027663018 - «20 mg/ 2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 1 flaconcino 2 ml;

A.I.C. n. 027663020 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 flaconcini 2 ml;

A.I.C. n. 027663032 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 1 siringa preriempita 2 ml;

A.I.C. n. 027663044 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 siringhe preriempite 2 ml.

È trasferita, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Fidia farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della fabbrica, 3/A, 35031 - Abano Terme - Padova (PD).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00806

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esavir».

Estratto determina AAM/PPA n. 24 del 16 gennaio 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/2517.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Crinos S.p.a. (codice fiscale 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano (MI).

Medicinale ESAVIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 028338046 - «800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 028338059 - sospensione 100 ml 8 %;

A.I.C. n. 028338073 - «5% crema» tubo 10 g.

alla società:

Konpharma S.r.l. (codice fiscale 08578171004) con sede legale e domicilio fiscale in via della Valle Pietro, 1, 00193 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore

della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00807

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Millibar».

Estratto determina AAM/PPA n. 25 del 16 gennaio 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/2520.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a. (codice fiscale 00232040139) con sede legale e domicilio fiscale in via Licinio n. 11, 22036 - Erba - Como (CO).

Medicinale MILLIBAR.

Confezione A.I.C. n. 025686015 - «2,5 mg capsule rigide» 50 capsule.

Alla società: Lanova farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 03778700710) con sede legale e domicilio fiscale in via Conca d'Oro, 212, 00141 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00808

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xsysto».

Estratto determina AAM/PPA n. 46 del 22 gennaio 2020

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/1035.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Leo Pharma A/S, con sede in 55 Industriparken, 2750 Ballerup, Danimarca.

Medicinale: XSYSTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 042983015 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 042983027 - «400 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 042983039 - «400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 042983041 - «400 mg compresse rivestite con film» 9 compresse in blister AL/PVC-AL,

alla società: Karo Pharma AB, con sede in Box 16184, 103 24 - Stoccolma, Svezia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio Illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00809

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finedor».

Estratto determina AAM/PPA n. 47 del 22 gennaio 2020

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/911.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1143, Roma, con codice fiscale n. 07599831000.

Medicinale: FINEDOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 039417011 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039417023 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039417035 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039417047 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039417050 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL,

alla società: Lanova farmaceutici S.r.l., con sede in via Conca D'Oro, 212, Roma, con codice fiscale n. 03778700710.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00810

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibostofar».

Estratto determina AAM/PPA n. 49 del 22 gennaio 2020

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/1072.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S. F. Group S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma (RM), codice fiscale n. 07599831000.

Medicinale: IBOSTOFAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 041604012 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041604024 - «50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041604036 - «150 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041604048 - «150 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL,

alla società: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede in via Licinio, 11, Erba, Como, con codice fiscale n. 00232040139.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00811

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibet».

Estratto determina AAM/PPA n. 52 del 22 gennaio 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/1841.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società BF Research S.r.l., codice fiscale 06203641003 con sede legale e domicilio fiscale in via della Tribuna di Tor De'Specchi, 18/A, 00186 - Roma (RM).

Medicinale IBET.

Confezioni:

A.I.C. n. 039604018 - «1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 039604020 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml,

alla società: Biopharma S.r.l., codice fiscale n. 03744951009 con sede legale e domicilio fiscale in via Paolo Mercuri, 8, 00193 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00812

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Paros (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Emanuela Patrocchi, Agente consolare onorario in Paros (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;
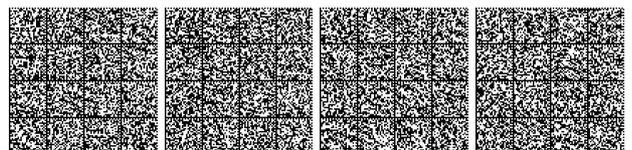
o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale dall'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A00822

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera *e)*, del comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento.

20A00913

MINISTERO DELL'INTERNO

Disapplicazione della sanzione al Comune di Villaricca per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017.

Si comunica che in data 29 gennaio 2020 è stato emanato il decreto del direttore centrale della finanza locale concernente la disapplicazione della sanzione al Comune di Villaricca per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina: https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_29-01-2020.pdf

20A00823

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ammissione delle imprese R.G. Rettifiche Genovesi S.r.l e Panificio Vargiu Giuseppe e Andrea S.a.s. alle agevolazioni previste per le zone franche urbane di cui alla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, non comprese nell'obiettivo Convergenza.

Con decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 gennaio 2020 sono state ammesse alle agevolazioni previste per le zone franche urbane di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa - Carrara, individuate dalla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, le imprese R.G. Rettifiche Genovesi S.r.l e Panificio Vargiu Giuseppe e Andrea S.a.s.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dei decreti è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, http://www.mise.gov.it

20A00862

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
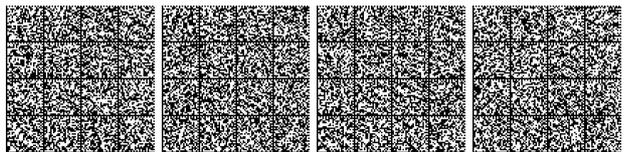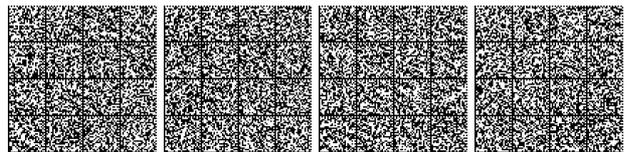
(WI-GU-2020-GU1-036) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
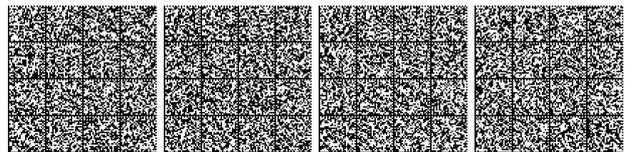
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
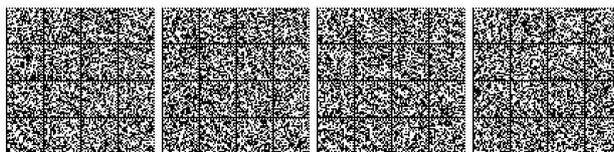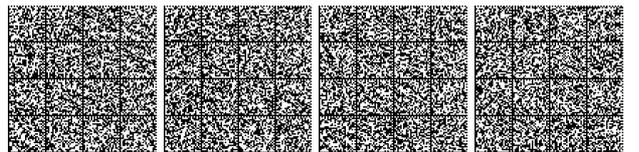
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.